
	<p style="text-align: center;">Note in UIL Uil Scuola Torino - Via Bologna, 11 Tel. 011/58.57.013 torino2@uilscuola.it</p> <p style="text-align: center;">16 gennaio 2025</p>	
<p style="text-align: center;">da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70</p>		

**A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.**

Anno di formazione e prova a.s 2024/25.

Ricalcolo dei giorni necessari per il superamento del periodo di prova.

Con nota 1765 del 15 gennaio, in allegato, il MIM chiarisce che i requisiti di servizio necessari per il superamento dell'anno di prova (180/120 gg.), saranno riparametrati proporzionalmente alla durata effettiva del contratto a tempo indeterminato.

Ciò riguarda, nello specifico:

- i vincitori di concorso immessi in ruolo successivamente al 1° settembre 2024 e non oltre il 31 dicembre 2024 (es. vincitori PNRR);
- i docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1° settembre 2024 ed economica 1° settembre 2025, purché in possesso dei requisiti di servizio richiesti per il grado di istruzione di appartenenza (es. chi sta svolgendo una supplenza nello stesso grado della nomina in ruolo).

Nota MIM in allegato

Ricorso "anno 2013".

Il tribunale di La Spezia dà ragione alla UIL Scuola RUA e condanna il Ministero.

In allegato la sentenza del Tribunale di La Spezia sul “riconoscimento dell’anno 2013” che accoglie il ricorso promosso dal nostro ufficio legale nazionale nella persona dell’avvocato Naso.

Il Giudice condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a collocare la ricorrente nella spettante fascia stipendiale tenendo conto anche dell’anzianità di servizio maturata nell’anno 2013 e a pagare alla medesima le differenze retributive che ne conseguono, nei limiti della prescrizione quinquennale come meglio specificato in motivazione e oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla maturazione.